

Prot. [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (nel seguito TUA), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, e dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

VISTO il predetto TUA e, in particolare:

- l'art. 26, comma 1, nel quale è previsto che il gas naturale è sottoposto ad accisa con applicazione delle aliquote previste per le diverse destinazioni d'uso, di cui all'allegato I al TUA, al momento della fornitura ai consumatori finali;
- l'art. 26, comma 7, lettere a) e b), nel quale sono identificati quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, rispettivamente, i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali e i soggetti che acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi (nel seguito *venditori*);
- l'art. 26, comma 8, lettera a), secondo il quale sono anche soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che, per uso proprio, acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto (nel seguito *acquirenti per uso proprio*);
- l'art. 26-ter, comma 1, ai sensi del quale l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento, e comma 2, nel quale è previsto che nella dichiarazione semestrale i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riportano altresì l'ammontare dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonché le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali;
- l'art. 26-ter, comma 11, nel quale è disposto che i soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso;
- l'art. 26-ter, comma 13, nel quale è previsto che con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è definito, tra gli altri, il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11;

- l'art. 26-*quater*, nel quale è previsto che i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale (di seguito *distributori*) sono tenuti a rilevare, nelle proprie stazioni di misura, i dati relativi al gas naturale trasportato. I medesimi soggetti sono, altresì, tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato (di seguito *utenti della distribuzione*);

VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel quale è previsto che, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano, tra l'altro, fissati:

- a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2025;
- b) tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati previsti dall'articolo 26, comma 7, lettera a), del TUA, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2025, trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati, suddivisi per destinazione d'uso;

VISTO l'articolo 130, comma 1, lettera e), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 8 del decreto 29 dicembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale, (di seguito *decreto ministeriale*) e, in particolare:

- il comma 1, il quale dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2026, i venditori comunicano all'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso nonché gli altri elementi specifici individuati nei prescritti modelli e nella comunicazione espongono, altresì, l'importo della relativa accisa, anche ai fini dell'eventuale adeguamento della cauzione di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del TUA;
- il comma 2, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 adempiono anche a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

CONSIDERATO che, ai fini della presente determinazione, nella definizione di *distributori* rientrano le imprese distributrici del gas e le imprese di trasporto, rispettivamente per le reti di gasdotti e per le infrastrutture per il vettoriamento che esercitano;

CONSIDERATO che il gas naturale è consegnato dai predetti distributori agli utenti della distribuzione presso punti di riconsegna (nel seguito *PDR*), univocamente identificati, muniti di

sistemi di misura dei quantitativi consegnati e che, per la prestazione del predetto servizio, gli utenti sono tenuti a concludere un apposito contratto con i distributori;

CONSIDERATO che i venditori e gli acquirenti per uso proprio sono inclusi tra gli utenti della distribuzione e che i predetti acquirenti sono utilizzatori del gas naturale;

CONSIDERATO che i quantitativi di gas naturale consegnato agli utenti della distribuzione nei PDR ubicati presso gli utilizzatori sono contestualmente forniti a questi ultimi e rilevati, al momento della fornitura, tramite i sistemi di misura installati presso i medesimi PDR;

CONSIDERATO che gli utenti della distribuzione possono essere venditori a clienti finali, ovvero soggetti che procedono a rivendere il gas naturale sottoposto ad accisa ad ulteriori operatori economici fino al venditore che procede alla fatturazione al cliente finale (cosiddetto *reseller*);

CONSIDERATO che la disponibilità dei dati sui quantitativi di gas naturale consegnato agli utenti della distribuzione e forniti presso i PDR dei consumatori finali possono favorire l'individuazione di fenomeni di evasione fiscale, fermo restando che l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali di cui al predetto art. 26-ter, comma 2, del TUA;

CONSIDERATA la necessità di potenziare gli strumenti di vigilanza fiscale nel settore del gas naturale mediante l'invio, in modalità telematica, con cadenza mensile, dei dati sui quantitativi di gas naturale rispettivamente forniti dai distributori ai consumatori finali ovvero a questi ultimi fatturati dai venditori;

RITENUTO necessario adottare la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevista dall'articolo 26-ter, comma 13, del TUA al fine di stabilire il contenuto specifico dei modelli in forma di tracciati record necessari per l'invio telematico delle comunicazioni che i venditori sono tenuti ad effettuare;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei distributori

1. I distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso gli utilizzatori presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero complessivo di PDR serviti.
2. Qualora il distributore sia soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 26, comma 9, del TUA, ovvero effettui il servizio di *default*, i dati del comma 1 sono relativi anche distintamente ai

quantitativi impiegati dal medesimo distributore per il vettoriamento ovvero dallo stesso forniti ai consumatori finali nell'ambito del predetto servizio.

3. I dati sul quantitativo di gas naturale consegnato sono quelli rilevati dai misuratori installati nei PDR ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all'utente della distribuzione.
 4. I dati di cui ai commi 1 e 2, relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, secondo il tracciato record di cui all'allegato 1 della presente determinazione.
 5. I distributori titolari di più codici ditta effettuano un'unica comunicazione per il gas fornito sul territorio nazionale, utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente sulla sede legale. Qualora il distributore non ne sia già in possesso, tale Ufficio rilascia il codice, constatato l'avvenuto censimento del distributore presso altri Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 26-*quater*, comma 1, del TUA.
 6. Nella comunicazione il distributore è identificato tramite il codice ditta di cui al comma 5 e la partita IVA associata a tale codice, mentre ciascun utente del servizio di distribuzione è identificato, nel caso in cui sia un venditore, tramite il codice accisa, ovvero, nel caso in cui l'utente ne sia sprovvisto, tramite la partita IVA, fornita al distributore nel relativo contratto di servizio.
- 6-bis Per i fini del comma 6, l'Agenzia pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei venditori muniti dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 22 del decreto ministeriale.

ARTICOLO 2

Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei venditori

1. È approvato l'allegato modello (allegato 2) con il quale i venditori comunicano mensilmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati sui quantitativi di gas naturale fatturati.
2. La comunicazione riporta, con riferimento al mese solare precedente e per ciascun ambito territoriale, come identificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale, i dati sul quantitativo di gas naturale complessivamente fatturato, espresso in standard metri cubi, il numero complessivo di PDR per cui è attivo un contratto di fornitura, il numero complessivo delle fatture emesse e l'importo dell'accisa complessivamente dovuta; riporta, altresì, l'importo dell'accisa versata a titolo di acconto nel mese solare precedente.
3. I soggetti che acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi, in luogo del numero complessivo di PDR, indicano il numero complessivo di utenti per cui è attivo un contratto di fornitura.

4. I venditori che fatturano ai consumatori finali il gas naturale allo stato liquido (NC 2711 1100) comunicano i dati sul quantitativo complessivamente fatturato, espresso in standard metri cubi equivalenti di gas naturale; in luogo del numero complessivo di PDR, indicano il numero complessivo di impianti criogenici per cui è attivo un contratto di fornitura.
5. I dati sul quantitativo fatturato e sul numero di PDR, di utenti o di impianti criogenici, sono presentati anche con la ripartizione relativa alle destinazioni d'uso pubblicate sul sito internet dell'Agenzia.
6. Nella comunicazione il venditore è identificato tramite il proprio codice di accisa e la propria partita IVA.

ARTICOLO 3

Decorrenza dell'obbligo e disposizioni finali e transitorie

1. L'Agenzia rende accessibili sul proprio sito internet i tracciati record e le specifiche tecniche necessari per l'invio telematico delle comunicazioni previste dalla presente determinazione.
2. I venditori utilizzano i tracciati record di cui alla determinazione direttoriale protocollo n. 476906/RU/2020, nella formulazione previgente, per l'invio dei dati relativi ai consumi fatturati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 entro il 30 aprile 2026.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026, con riferimento ai dati del mese di aprile 2026. I venditori effettuano l'invio dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, entro la fine di ciascun mese solare successivo a quello di riferimento. In prima applicazione dell'obbligo, i venditori inviano i dati riferiti ai mesi di aprile e maggio 2026 a partire dal 1° giugno 2026.
4. Le comunicazioni previste dalla presente determinazione sono firmate dal rappresentante legale del distributore o del venditore, ovvero da altro soggetto che il predetto rappresentante legale abbia delegato all'invio con procura notarile, consegnata all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha rilasciato il codice di accisa o il codice ditta. Nel caso si tratti di propri dipendenti in via esclusiva, il rappresentante legale può delegare alla sottoscrizione della comunicazione fino a tre preposti. In tale evenienza, la relativa procura scritta può essere fornita in forma libera.
5. Sono fatte salve le autorizzazioni alla firma già rilasciate per l'invio delle dichiarazioni di consumo del gas naturale.
6. Con successive determinazioni sono stabiliti tempi e modalità per l'invio dei dati per i distributori del gas naturale liquefatto (NC 2711 11 00).

oooooooooooooooo

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

ALLEGATO 1

1.Dati sul distributore				
Denominazione distributore				
Codice ditta distributore				
Partita IVA distributore				
Mese di riferimento		Anno di riferimento		
2.Dati sugli utenti della distribuzione				
Ragione Sociale	Codice Accisa o Partita IVA	Numero di PDR di consumatori finali serviti	Quantità fornita [Smc]	Tipologia utente
Utente 1				
Utente 2				
Utente i-esimo				
3.Data e firma				
Data		Firma		

ALLEGATO 2

1. Identificazione del venditore		
Ragione Sociale		
Codice accisa		
Partita IVA		
2. Rappresentante legale		
Codice fiscale		
Cognome		
Nome		
3. Delegato alla firma (ove presente)		
Codice fiscale		
Cognome		
Nome		
Data Procura		
Numero Procura		
4. Periodo di riferimento della comunicazione		
Anno di riferimento		
Mese di riferimento		
5. Dati complessivi nel territorio dello Stato		
Numero di PDR/utenti/impianti criogenici per cui è attivo un contratto di fornitura		
Quantitativo di gas naturale fatturato nel mese [Smc]		
Numero delle fatture emesse nel mese		
Accisa complessivamente dovuta in base alle fatture emesse nel mese [€]		
Accisa versata a titolo di acconto nel mese [€]		
6. Destinazioni d'uso		
Destinazione d'uso	Numero PDR/utenti/impianti criogenici	Quantitativo fatturato [Smc]
7. Dati per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale		
Ambito territoriale		
<i>Compilare i dati di cui ai campi 5 e 6 relativamente all'ambito territoriale</i>		
8. Data e firma		
Data		
Firma		